



COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione “Risorse Finanziarie”

Oggetto: Approvazione Schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 - Esame ed approvazione.

**RELAZIONE ISTRUTTORIA SU
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Visto l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Premesso che:

- l’articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno;
- il decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 – pubblicato in GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021 – ha disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ai sensi dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare per l’approvazione;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio comunale n.68 del 30/06/2020, è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 (penultimo anno precedente a quello relativo all’anno oggetto di deliberazione);

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previ-

sione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione delle previsioni di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto, pertanto che, in applicazione al principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Considerato che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021/2023;

Dato atto che il Comune di Potenza non è ente strutturalmente deficitario e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;



Il SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

Visto il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Dato atto che l'Ente ha provveduto ad adottare gli atti relativi:

- al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato in data 28/09/2020 con Deliberazione di Giunta comunale n. 226;
- alla determinazione delle quantità, qualità e prezzo di cessione in proprietà o in diritto di superficie di aree cedibili, ai sensi dell'articolo 172, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;
- alla individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per l'anno 2021;
- alla determinazione a bilancio di previsione per l'anno 2021 del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale e del servizio di trasporto scolastico;
- alla conferma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2020;
- alla predisposizione della proposta di Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui alla Legge n. 160/2019, nonché delle tariffe allegate allo stesso Regolamento;
- all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 aggiornato, comprendente il Programma Triennale 2021/2023 e l'Elenco annuale per il 2021 dei Lavori Pubblici, nonché il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari/del patrimonio dell'Ente;
- all'approvazione del Programma triennale dei fabbisogni del Personale 2021/2023;

Dato atto che al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 sono allegati i seguenti documenti:

- la relazione illustrativa della Giunta comunale al Bilancio di previsione 2021-2023;
- la Nota integrativa;
- il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
- la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, legge 133/2008);
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dell'Ente come previsto dall'art. 172 comma 1) lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- la tabella dei parametri di deficitarietà relativa al Rendiconto 2019;

Dato atto che nel Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 non sono previste “spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali” e che, pertanto, non vengono allegati i relativi prospetti riepilogativi;

Richiamato l'art.1, comma 882, della Legge n. 205/2017 che prevede che dall'anno 2021 la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia uguale al 100%;

Considerato che sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- la Legge n. 160/2019, con l'articolo 1, commi 816 e successivi, ha previsto che i Comuni istituiscono e disciplinano il nuovo Canone unico patrimoniale e il Canone mercatale dovuti dai cittadini per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e degli altri spazi privati su cui si sia costituita la servitù d'uso pubblico e per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, in sostituzione di tutti i precedenti prelievi, identificati come il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), nonché il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune e, comunque, di ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto precedente è stata accompagnata dal provvedimento di proroga di cui all'articolo 4, comma 3-*quater* del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2020, n. 8, con cui è stato disposto il mantenimento, per l'anno 2020, dei precedenti prelievi con sospensione, quindi, dell'abrogazione disposta dalla legge n. 160/2019;
- si è proceduto, nonostante la materia de qua è oggetto di continui rinvii e/o modifiche, comunque con la predisposizione della proposta di Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui alla Legge n. 160/2019, prevedendosi il mantenimento per l'anno 202 delle stesse tariffe applicate sino allo scorso anno;

Considerato, altresì, che:

- in materia di Tariffa sui rifiuti corrispettiva (TARIC), applicata e riscossa dall'ACTA, azienda comunale affidataria del servizio sui rifiuti, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 654, L. 147/2013, stabiliscono che, relativamente alla approvazione delle tariffe, deve essere assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- in applicazione dell'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) i compiti di regolazione del settore dei rifiuti;
- a partire dall'anno solare 2020, in applicazione della Deliberazione ARERA n. 443/2019, con cui sono stati definiti nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 secondo il nuovo Metodo Tariffario (MTR), è stata

prevista una nuova particolare procedura di determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei rifiuti in base al quale determinare le tariffe annuali del servizio;

- in particolare, il PEF predisposto dal soggetto gestore dell'entrata deve essere trasmesso all'Ente regionale territorialmente competente per la validazione che ha anche il compito di trasmetterlo per la definitiva approvazione alla Autorità centrale;
- soltanto sul PEF validato dall'Autorità regionale, nello specifico l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB), l'Ente comunale può procedere con la determinazione delle tariffe del servizio per l'anno di competenza;
- per l'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria e dello stesso nuovo metodo approvato da ARERA, sono state previste specifiche disposizioni di legge che hanno consentito l'approvazione delle tariffe entro termini disgiunti da quelli poi stabiliti per l'approvazione del PEF, mentre per l'anno 2021 nulla è stato ancora previsto in merito;
- allo stato dunque, in mancanza del provvedimento di validazione da parte dell'Autorità EGRIB, non è possibile presentare la Delibera di approvazione dei rifiuti;
- conseguentemente, allo stato, l'approvazione delle nuove tariffe non potrà avvenire prima della definitiva approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- il PEF 2021 deve essere elaborato e trasmesso all'EGRIB da parte dell'ACTA, quale titolare della gestione dell'entrata di che trattasi;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (T.U.O.E.L.);
- il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine

- alla regolarità tecnica / regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Risorse Finanziarie";
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente

**LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, lo Schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e relativi allegati, redatti secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 è approvato con separato atto da questa Giunta comunale nella seduta in data odierna e ricomprende il



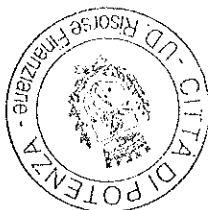
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023, il Piano triennale delle alienazioni 2021/2023 e il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;

3. di dare atto che saranno depositati gli schemi di bilancio di previsione 2021/2023 per essere messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare coerentemente con le tempistiche disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità e che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, saranno resi disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011:
 - Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
 - Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati;
4. di proporre all'approvazione del Consiglio comunale gli schemi di cui sopra, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
5. di trasmettere gli atti all'Organo di revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci";
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000.

Potenza, 15 febbraio 2021

Il Dirigente
(Dott. Vito Di Lascio)



L'Assessore
(Avv. Giuseppe Giuzio)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



Oggetto: Approvazione Schema di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 - Esame ed approvazione.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere: FAVOREVOLE.**

Potenza, 15 febbraio 2021



Il Dirigente
(dott. Vito Di Lascio)

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere: FAVOREVOLE.**

Potenza, 15 febbraio 2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Vito Di Lascio)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana